



COMUNE DI CINTE TESINO *Provincia di Trento*

Verbale di deliberazione n. 31 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

L'anno DUEMILAVENTI addì SEI del mese di NOVEMBRE alle ore 20.00, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

CECCATO LEONARDO - Sindaco –
BIASION ENRICO
BIASION JOSÈ ALBERTO
BUFFA ANGELO
BUSANA GIANLUCA
BUSANA PIETRO
BUSANA RUGIADA
FATTORE SARA
MEZZANOTTE MIRCO

Assenti i Signori:

BUSANA PIETRO (PIERO) – giustificato -
PASQUAZZO LUCA – giustificato -
TESSARO ANNALISA – giustificato -

Assiste il Segretario Comunale **dott. Zampedri Bruno**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Ceccato Leonardo in qualità di Sindaco e Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 dd. 06/11/2020

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che la legge 21.12.2005 n° 270 “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” entrata in vigore il 31.12.2005 prevede all’art. 10 una rilevante innovazione e cioè che, nel sostituire l’art. 4-bis del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20.03.1967 n° 223, “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali” nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della nuova legge, e cioè entro il 30 gennaio 2006, dovrà essere costituita la Commissione elettorale comunale.

Atteso che tale Commissione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del T.U. n. 223/1967, come modificato dal secondo comma dell’art. 10 della citata legge n. 270/2005, dovrà essere composta dal Sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri.

Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE n. 1/2006, che ha altresì ribadito che il Consiglio comunale, all’atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall’art. 13 del D.P.R. n. 223/67 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all’interno della Commissione stessa.

Richiamato l’art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223, come sostituito dall’art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340 e non modificato dalla nuova legge 21.12.2005 n. 270 che recita: *“per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, comunque tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età”*.

Rilevato che con legge di conversione del D.L. 03.01.2006 n° 1 sono state apportate modifiche all’art. 12 del D.P.R. 20.03.1967, n. 223, così come modificato dalla legge 21.12.2005, n. 270; in particolare è stato previsto che la Commissione elettorale comunale nei comuni con meno di 15.000 abitanti si componga da tre membri oltre al Sindaco e non più da quattro. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.”

Atteso che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 21.12.2005 n. 270 si rende pertanto necessario procedere alla costituzione della Commissione elettorale comunale, che potrà successivamente delegare le proprie funzioni di Ufficiale elettorale al Segretario comunale o ad un Funzionario del comune.

Visti:

- la legge 21.12.2005 n° 270 – art. 10;
- il D.P.R. n° 223/67 – artt. 4 bis, 12 e 13;

- la L.R. 3 maggio 2018, n° 2 e s.m.

Visto il parere favorevole espresso, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile dei Servizi demografici in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi del D.P.R. 223/67 art. 12, comma 1, così come modificato dalla legge 21.12.2005 n. 270.

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati, per l'elezione dei componenti effettivi, è il seguente:

- - schede raccolte n. 9
- - schede bianche n. 0
- - schede nulle n. 0

Hanno ottenuto voti:

Busana Gianluca n. 3

Fattore Sara n. 3

Buffa Angelo n. 3

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori, per l'elezione dei componenti supplenti, è il seguente:

- schede raccolte n. 9
- schede bianche n. 0
- schede nulle n. 0

Hanno ottenuto voti:

Biasion Enrico n. 3

Biasion Josè Alberto n. 3

Mezzanotte Mirco n. 3

Ritenuto che, in considerazione dell'urgenza di assicurare la piena operatività della Commissione elettorale comunale, ricorrano i presupposti per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 n° 2 e s.m.

DELIBERA

1. di nominare quali membri effettivi della Commissione elettorale, oltre al Sindaco che ne fa parte di diritto, i signori:
 - Busana Gianluca
 - Fattore Sara
 - Buffa Angelo
2. di nominare quali membri supplenti della Commissione elettorale i signori:
 - Biasion Enrico
 - Biasion Josè Alberto
 - Mezzanotte Mirco
3. di dichiarare, con separata votazione il cui esito proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori, è il seguente: voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n° 2 e s.m.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ceccato Leonardo

IL SEGRETARIO
Zampedri dott. Bruno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **10/11/2020** al **20/11/2020** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.